

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Decreto ingiuntivo: il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice del d.i., laddove presente, con sentenza.**

*Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente.*

**Tribunale di Torino, sezione terza, sentenza del 2.7.2013**

...omissis...

2.3. Ciò chiarito, ai sensi dell'art. 6) del citato contratto, le attuali parti in causa avevano espressamente pattuito la seguente clausola:

"Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione dell'incarico qui proposto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano"

Dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale "foro convenzionale", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c. .

Invero, l'art. 28 c.p.c., sotto la rubrica "Foro stabilito per accordo delle parti" dispone testualmente quanto segue: "La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e

per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge".

Inoltre, l'art. 29 c.p.c., sotto la rubrica "Forma ed effetti dell'accordo delle parti", prevede poi quanto segue:

"L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito".

Nel caso di specie, come si è detto, le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale "foro convenzionale", per iscritto e con carattere di esclusività.

2.4. La parte convenuta-opposta ha evidenziato che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. .

Per tale ragione, la parte convenuta-opposta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della predetta clausola inserita nel contratto 03.05.2007 che prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'incarico proposto con il predetto contratto.

In realtà, come correttamente osservato dalla parte attrice-opponente, il predetto contratto non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, essendo il risultato di precedenti incontri e colloqui intervenuti tra le parti.

Ciò si evince, innanzitutto, dal seguente preambolo dello stesso documento: "Facciamo seguito ai colloqui precedentemente intercorso, per formularle la seguente proposta" (cfr. sempre la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub doc. 2).

In secondo luogo, ciò si evince dalla e.mail del 20.04.2007 prodotta dalla stessa convenuta-opposta (sub doc. 16), con allegata la "bozza del contratto", da cui si vince che il contratto poi concluso in data 03.05.2007 era stato il risultato di una contrattazione intervenuta tra le parti sulla predetta bozza, alla quale erano state apportate modifiche.

Dunque, la clausola in questione non riveste natura di "condizione generale di contratto" inserita in un "contratto di adesione", predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti.

Del resto, non possono ammettersi le prove per testi dedotte dalla parte attrice-opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 27.07.2012, depositata in data 30.07.2012 sui capi da 1) a 10), vertendo:

- il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 2) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 3) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 4) su circostanza negativa, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 5) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 6) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;

- il capo 7) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica.

Ciò chiarito, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 24 settembre 1996, n. 8407 in Giust. civ. Mass. 1996, 1303: nel caso di specie, si trattava di un clausola compromissoria).

2.5. Ora, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo. E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) "pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza", nel qual caso "se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa".

Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo.

**§ Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).**

Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.

§ Inoltre, la tesi in esame è già stata seguita anche dalla Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla predetta modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, in motivazione ha affermato testualmente quanto segue:

"Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 cod. proc.

civ., giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anzichè con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 - è infondato;

infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).

§ Infine, si deve osservare che la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale di Torino:

"Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo" (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in "Altalex" on line Massimario n. 39/2010 sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) e rinvenibile al seguente link: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=51144>; in "Il Caso.it" on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) e rinvenibile al seguente link: <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2407.php>; in "Diritto & Giustizia" on line sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it) -arretrato del 6.10.2010-).

2.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall'attore-opponente:

- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .

2.7. Tenuto conto dei rilievi svolti, restando assorbite e superate le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti.

4. Sulle spese processuali.

In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio di liquidazione previsto nello scaglione "fino ad Euro 25.00,00", rispettivamente, per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria.

p.q.m.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 34188/11 R.G. promossa dalla società TECNOLOGIExxxxx, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. V. C. (parte attrice-opponente) contro la società xxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. xxxxx (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l'effetto:

2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, che revoca.

3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO.

4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte attrice-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 2.228,48= (di cui Euro 2.100,00 per compensi ed il resto per spese) oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino in data 17 giugno 2013.

Depositata il 2 luglio 2013